

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1483

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MONTAGNINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2002

—————

Modifica dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I processi di modernizzazione del *welfare* e il nuovo sistema di flessibilità dei tempi sociali impongono alla legislazione il dovere di garantire una regolazione dei tempi di vita che consenta di armonizzare il tempo del lavoro col tempo privato, e all'interno di questo il tempo per la solidarietà e per l'assistenza a persone in condizioni di disagio e portatori di *handicap*.

Dalla conciliazione dei bisogni degli individui, delle esigenze delle imprese e delle articolazioni del *welfare* può nascere una nuova cultura dell'impresa e dell'assistenza che non interpreti necessariamente i diritti garantiti dallo Stato ai cittadini come un mero costo e dunque una passività per il sistema economico da ridurre.

Al contrario un pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà di uomini e donne può divenire nei luoghi di lavoro garanzia di maggiore impegno e di migliore professionalità.

La modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come prevista

dal presente disegno di legge, si inserisce nell'ottica di un miglioramento delle condizioni di assistenza ai soggetti portatori di *handicap* e quindi di una maggiore tutela dei diritti dei soggetti più deboli.

Nello specifico la norma amplia la platea dei soggetti aventi diritto ad ore di permessi finalizzate all'assistenza di portatori di *handicap* anche a familiari o affini non conviventi. Peraltro già con la legge 8 marzo 2000, n. 53, al capo V (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 504) per quanto concerneva la facoltà di scelta del posto di lavoro più vicino al proprio domicilio, era stato soppresso il requisito della convivenza col soggetto da assistere.

La *ratio* della presente proposta normativa è quella di eliminare un criterio, quello della convivenza, ritenuto da un lato inessenziale e discriminante, dall'altro lesivo del diritto del portatore di *handicap* ad un'adeguata assistenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il diritto a tre giorni di permesso mensile può essere esercitato da parente o affine entro il terzo grado anche se non convivente, in caso di impossibilità ad assistere la persona con *handicap* in situazioni di gravità, da parte di familiari conviventi.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

